

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5211 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - rapporto di lavoro domestico che non si era poi concretizzato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4490 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Alvazzi Del Frate, con domicilio eletto in Roma, viale Pasteur 5;

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
- U.T.G. - Prefettura di Rimini, in persona del Prefetto p.t.,
- Questura di Rimini, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Alberto Alvazzi Del Frate e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. L'appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

2.- L'appellante sig. ***** aveva impugnato, davanti al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, il provvedimento con il quale, il 19 settembre 2011, la Prefettura di Rimini aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto con il quale il Questore di Rimini, in data 12 maggio 2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il diniego era stato determinato dalla circostanza che il precedente permesso doveva ritenersi strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro domestico che non si era poi concretizzato.

3.- Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, con sentenza della Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso considerato che «il datore di lavoro ha comunicato l'impossibilità di attivare il rapporto di lavoro, sicché è venuta meno la ragione per la quale erano stati rilasciati sia l'autorizzazione dello Sportello Unico di Macerata sia il permesso di soggiorno» e tenuto conto che non poteva rilevare in contrario «il richiamo all'art. 22, comma 11 del DPR n. 286/1998 perché nel caso di specie non si versa in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, ma di mancata costituzione dello stesso, indispensabile per giustificare l'ingresso in Italia».

4.- Il sig. ***** ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.

In particolare l'appellante ha evidenziato che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro era imputabile esclusivamente al promittente datore di lavoro sig. *** e che lo Sportello Unico di Macerata, una volta accertata la non disponibilità del sig. *** a perfezionare il rapporto di lavoro in relazione al quale era entrato in Italia (con il decreto flussi), aveva espresso alla Questura di Macerata, in data 23 giugno 2009, l'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha quindi sostenuto che nella fattispecie doveva trovare applicazione l'art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, nonché la violazione della [Circolare n. 3836 del 20 agosto 2007](#) che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore dello straniero che non ha potuto formalizzare il rapporto di lavoro a causa della indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro.

5.- L'appello deve essere accolto.

Si deve al riguardo ricordare:

- che l'appellante sig. ***** è entrato regolarmente in Italia il 9 febbraio 2009 (con il decreto flussi), a seguito di richiesta nominativa di assunzione effettuata dal sig. *** e conseguente nulla osta dello Sportello Unico del 4 luglio 2008;

- che il 12 febbraio 2009 l'interessato ha sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico ed ha richiesto, in pari data, il rilascio del titolo di soggiorno;

- che il sig. ***, il 21 maggio 2009, ha dichiarato che, per sopravvenute nuove esigenze familiari (il ricovero del padre disabile in struttura sanitaria), non aveva più la necessità di servirsi delle prestazioni lavorative domestiche dell'appellante;

- che lo Sportello Unico di Macerata, il 23 giugno 2009, in relazione a tale circostanza, ha dato l'autorizzazione al rilascio di un permesso per attesa occupazione;

- che la Questura di Rimini ha rilasciato peraltro all'interessato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con scadenza di validità 9 febbraio 2011;

- che il 23 giugno 2010 l'appellante è stato assunto come apprendista, per 36 mesi, nella ditta "*****" (e in precedenza ha sostenuto di aver prestato attività di lavoro occasionale per un totale di 29 giorni presso la ditta "*****");

- che l'interessato ha conservato sino alla scadenza il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non essendo intervenuti atti di revoca dello stesso da parte dell'autorità amministrativa;

- che prima della scadenza l'interessato, domiciliato a Rimini con il padre e la madre regolarmente soggiornanti, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;

- che, solo a seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura di Rimini ha ritenuto che il venir meno della causa del precedente permesso non consentiva il rilascio del rinnovo del permesso.

6.- Ciò precisato, si deve osservare che il provvedimento con il quale l'Amministrazione rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi riguardanti la legittimità del precedente permesso di soggiorno (scaduto dopo aver prodotto i suoi effetti) risulta un provvedimento dal contenuto duplice, in quanto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno trova il suo presupposto in un implicito annullamento del precedente permesso che si ritiene rilasciato in assenza dei relativi presupposti di legge (Consiglio di Stato, sez. VI, n. [7302 del 5 ottobre 2010](#)).

7.- Sulla base di tale considerazione e facendo applicazione dei principi riguardanti gli atti di autotutela, si deve ritenere che l'amministrazione, nella fattispecie, non era tenuta ad adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (sulla base della mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il rilascio del precedente permesso) ma doveva fare applicazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati... quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e «sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

In particolare, nella fattispecie, l'amministrazione non poteva non considerare le ragioni (non imputabili all'appellante) che avevano determinato l'illegittimità del precedente permesso e non poteva poi negare il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione delle altre circostanze e dei nuovi elementi riguardanti la permanenza dell'interessato sul territorio nazionale.

Mentre non poteva considerare rilevante, ai fini del rinnovo del permesso, la circostanza (evidenziata nel diniego impugnato) che l'interessato non aveva di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato.

8.- L'appello deve essere quindi accolto e, in totale riforma della sentenza appellata, devono essere annullati gli atti impugnati nel giudizio di primo grado concernenti il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig. *****.

E' fatta salva ovviamente l'attività dell'amministrazione volta alla verifica del possesso da parte dell'interessato di tutti i requisiti necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

9.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012, annulla gli atti impugnati nel giudizio di primo grado concernenti il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig. *****.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 8 Ottobre 2012

Multa Autovelox salata?

Scopri come fare e vincere ricorso grazie a
La Tana del Coyote

latanadelcoyote.it/ricorsi-multe

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Prestiti INPDAP

Da 5.000 a 75.000 €. Tasso Fisso a Statali,
Pubblici e Pensionati

www.prestiter.it/inpdap

Università on line

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta
Italia. Chiedi info!

www.uniecampus.it/universita

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia.
Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto
agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)

- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891